

## LA GIUNTA

Preso atto che:

- in data 10 dicembre 2002 il Sig. Gismondi Fulvio presentava al Comune di Cuneo istanza di rimborso per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1993;
- in data 2 maggio 2003, presentava ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo avverso il mancato rimborso dell'imposta di cui in precedenza;
- in data 16 dicembre 2003 la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo emetteva sentenza n.112/03 accogliendo la domanda di rimborso, compensando per intero le spese fra le parti;
- in data 1 luglio 2004 il Comune di Cuneo presentava ricorso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Torino contro la sentenza di primo grado;
- in data 14 dicembre 2004 la Commissione Tributaria Regionale di Torino emetteva sentenza n. 56/10/2004 che respingeva il ricorso;
- in data 8 marzo 2005 la controparte notificava al Comune di Cuneo la sentenza di cui all'oggetto;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, i termini per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte;

Stante l'opportunità di procedere al ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado che ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Cuneo;

Dato atto che il ricorso deve essere sottoscritto da un procuratore speciale appartenente all'apposito albo degli avvocati di cui agli artt. 33 e ss del R.D.L. 26/11/1933, n. 1578;

Ritenuto opportuno procedere, con atto separato, alla delega di cui sopra;

Visto l'articolo 44 comma 4 lettera a del vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

Visto l'art. 42 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile Dott.ssa Nadia Giletta formulato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

- 1) di ricorrere per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino, sezione 10, n. 56/2004 emessa in data 14 dicembre 2004, depositata in data 23 febbraio 2005 e notificata in data 8 marzo 2005;
- 2) di dare atto che il Comune di Cuneo sarà rappresentato e difeso nel presente giudizio dal procuratore speciale appartenente all'apposito albo degli avvocati di cui agli artt. 33 e ss del R.D.L. 26/11/1933, n. 1578;
- 3) di autorizzare il Dirigente del Settore Ragioneria con incarico a scavalco della direzione del Settore Tributi ad adottare specifiche determinazioni dirigenziali per la nomina del procuratore speciale e per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- 4) di dare atto che il Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore di Ragioneria Generale con incarico a scavalco per il Settore Tributi – Dr. Carlo Tirelli.

## **LA GIUNTA**

Visto l'art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza, stante la necessità di assicurare continuità di gestione all'attività del Settore Tributi;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.